

COMUNE DI ALPAGO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I NUOVI NATI ED I MINORI ADOTTATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.11.2016

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di contributi economici "una tantum" alle famiglie con nuovi nati o con bambini definitivamente adottati, residenti nel Comune di Alpago, allo scopo di incentivare nuove nascite e concorrere al sostentamento della spesa in relazione a nuove nascite, in attuazione dell'art. 31 della Costituzione.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso al contributo

1. Il contributo verrà erogato a partire dalle nascite avvenute dal 23 febbraio 2016 o dalle adozioni perfezionate a decorrere dal 23 febbraio 2016.

2. Possono beneficiare del contributo i residenti nel Comune di Alpago che possiedano i seguenti requisiti alla data della nascita o del perfezionamento dell'adozione:

a) residenza del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di Alpago;

b) residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Alpago nei cinque anni precedenti la data di nascita del bambino o la data di definitiva adozione del bambino oppure nell'anno precedente la data di nascita del bambino o la data di definitiva adozione del bambino, ove abbia risieduto complessivamente, anche per periodi disgiunti, per almeno dieci anni nel Comune di Alpago (considerate le residenze nei precedenti Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago).

3. I beneficiari del contributo devono impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Alpago per almeno un anno successivo alla data della nascita o del perfezionamento dell'adozione, pena la restituzione del contributo ricevuto.

Art. 3 - Misura del contributo e modalità di erogazione

1. L'entità del contributo, identica per ciascun nuovo nato o adottato, è stabilita annualmente dalla Giunta comunale sulla base delle disponibilità di bilancio.

2. Il Responsabile del servizio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo con propria determinazione.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di specifica domanda in carta libera, utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici comunali o estraibile dal sito internet del comune, sottoscritta dal richiedente e corredata di:

a) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

b) autocertificazione dello stato di famiglia;

2. La domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre tre mesi dalla nascita o dal perfezionamento dell'adozione del bambino.

3. La domanda potrà essere consegnata a mano presso gli uffici protocollo, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo alpago.bl@cert.ip-veneto.net o recapitata a mezzo del servizio postale all'indirizzo Comune di Alpago, via Roma – Pieve n. 31, 32010 Alpago.

Art. 5 - Controlli, esclusioni e recuperi

1. Sulle certificazioni contenute nella domanda, il Comune si riserva di effettuare controlli con l'ausilio degli organi competenti.

2. Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo nei casi di false dichiarazioni o di irreperibilità accertata.

3. Nei suddetti casi, nonché nell'ipotesi di trasferimento della residenza anteriormente ad un anno dalla data della nascita o del perfezionamento dell'adozione, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 2, comma 3, viene attivata la procedura di recupero di quanto erogato.

Art. 6 - Norme transitorie e finali

1. Per i nuovi nati e gli adottati dal 23 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016, la domanda di contributo potrà essere presentata al Comune entro e non oltre il 30 gennaio 2017.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.